



Reale PMI Italia

CONTRATTO FINANZIARIO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI
TIPO UNIT LINKED A PREMI RICORRENTI LIMITATI
(TARIFFA 498A).

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Modulo di Proposta



1 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

REALE PMI ITALIA è un prodotto di assicurazione di tipo unit-linked, le cui prestazioni sono legate (linked) a quote (unit) dei fondi interni LINEA PMI ITALIA FREE e LINEA PMI ITALIA FREE BILANCIATA.

Il prodotto prevede un piano di versamenti di premi ricorrenti per un periodo pari **a 5 anni** con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Il prodotto soddisfa il bisogno di gestione del risparmio e può essere sottoscritto con l'obiettivo di accumulo finalizzato. L'Investitore-Contraente coincide con l'Assicurato pertanto non è previsto nel corso della durata contrattuale il cambio di contraenza.

L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere **almeno pari a 18 anni**, mentre l'età massima a scadenza deve essere **non superiore a 90 anni**.

La scelta della durata contrattuale va effettuata dall'Investitore-Contraente in relazione agli obiettivi perseguiti e può variare **da un minimo di 10 a un massimo di 25 anni**.

Tale prodotto si configura come Piano Individuale di Risparmio e prevede, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 100 a 114, che l'investimento non sia soggetto all'imposta sui rendimenti **qualora sia detenuto per almeno 5 anni**.

In caso contrario oppure in caso di decesso dell'Assicurato le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi sono **soggette a imposta sostitutiva**, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati.

Il contratto può essere sottoscritto unicamente da persone fisiche domiciliate e residenti in Italia ai fini fiscali. Si precisa inoltre che **ciascun Investitore-Contraente non può essere titolare di più di un Piano Individuale di Risparmio (c.d. PIR) e non è prevista la cointestazione.**

2 LINEE DI INVESTIMENTO

Le quote attribuite al contratto a fronte dei premi versati dall'Investitore-Contraente, suddivise in base alle percentuali stabilite nella Proposta, e in seguito alle successive movimentazioni (switch, riscatti parziali, ripartizione dei premi aggiuntivi, variazioni di ripartizione dei premi), possono essere ripartite nelle linee di investimento di seguito riportate:

- LINEA PMI ITALIA FREE
- LINEA PMI ITALIA FREE BILANCIATA

È facoltà dell'Investitore-Contraente ripartire l'investimento fra le due linee o optare per l'intero investimento a scelta fra le due proposte.

Le informazioni inerenti gli obiettivi, le caratteristiche, la valutazione del patrimonio e le spese relative ai Fondi interni sono reperibili nei relativi Regolamenti.

Reale Mutua si riserva in futuro il diritto di ampliare l'attuale gamma delle linee di investimento.

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo. Il contratto comporta rischi finanziari per l'Investitore-Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote e la prestazione potrebbe essere inferiore all'importo del capitale investito.

3 PAGAMENTO DEI PREMI

Il contratto prevede il versamento di premi unici ricorrenti per un periodo pari a 5 anni.

Il primo premio deve essere versato dall'Investitore-Contraente alla data di sottoscrizione del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta e con i limiti di premio minimo di seguito specificati:

- con periodicità mensile 50,00 euro;
- con periodicità trimestrale 150,00 euro;
- con periodicità semestrale 300,00 euro;
- con periodicità annuale 600,00 euro.

A seguito del perfezionamento del contratto è possibile effettuare **versamenti aggiuntivi** purché la durata residua del contratto non sia inferiore a 5 anni. **La Società si riserva di sospendere tale facoltà in qualsiasi momento.**

L'importo di premio **minimo** per i versamenti aggiuntivi è pari a **1.000,00 euro**.

In **ciascun anno solare, il cumulo dei premi versati** sul prodotto REALE PMI ITALIA (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) **non può essere superiore a 30.000,00 euro**.

Nell'**arco di tutta la durata contrattuale, il cumulo dei premi versati** nel Piano Individuale di Risparmio (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) **non può essere superiore a 150.000,00 euro**.

L'Investitore-Contraente fissa le percentuali di suddivisione del premio investito nelle linee di investimento e la periodicità con cui effettuare i versamenti successivi.

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit), con bancomat o carta di credito.

Il **pagamento diretto in agenzia** è possibile **per le sole periodicità semestrale e annuale**.

In caso di **pagamento tramite addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit)**, su conto corrente bancario o postale, l'Investitore-Contraente deve compilare e firmare l'apposito modulo con cui autorizza l'addebito degli importi relativi ai premi pattuiti alle scadenze prestabilite. **Se la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, alla sottoscrizione della proposta o del contratto l'Investitore-Contraente deve comunque versare in unica soluzione l'importo relativo ai premi del primo trimestre.**

Nel caso in cui il Contraente dovesse variare, per qualsiasi motivo, le coordinate del conto di addebito, dovrà dare tempestiva notizia all'Agenzia che provvederà a far sottoscrivere il modulo di autorizzazione riportante le nuove coordinate bancarie. La variazione avrà effetto non prima di 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità prevista per il pagamento dei premi.

Eventuali spese relative ai mezzi di pagamento sono a carico dell'Investitore-Contraente.

Flessibilità del versamento dei premi ricorrenti

L'Investitore-Contraente può richiedere le seguenti variazioni riguardanti i versamenti successivi al primo:

- **Variazione di importo:**

trascorsi i primi 3 mesi, in qualsiasi momento **può essere variato l'importo del premio**, sia in aumento sia in diminuzione. In questo caso dovranno, comunque, essere rispettati i limiti minimi riportati al precedente articolo 1. La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

- **Variazione di periodicità:**

trascorsi i primi 3 mesi, in qualsiasi momento **può essere variata la periodicità dei versamenti**; la variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

- **Variazione delle coordinate bancarie:**

nel caso di variazione del conto corrente su cui addebitare i premi prelevati tramite **addebito diretto SDD**, deve essere data tempestiva comunicazione delle nuove coordinate bancarie all'agenzia, che provvederà a far sottoscrivere un apposito **modulo con il quale autorizza l'addebito (SDD)** dell'importo relativo al premio pattuito alle scadenze prestabilite. La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

4 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI QUOTE

I premi investiti, ripartiti nelle percentuali stabilite dall'Investitore-Contraente vengono divisi per il valore unitario delle quote di ciascuna linea; il risultato, troncato alla terza cifra decimale, è il numero di quote attribuito al contratto per ogni linea scelta.

Il **valore unitario** iniziale di ogni quota è:

- **per il primo versamento** quello del giorno di decorrenza del contratto coincidente con il **1° giorno lavorativo della settimana successiva alla** data di **sottoscrizione** del contratto;
- **per i premi ricorrenti successivi:**
 - a) qualora venga rispettata la procedura mediante **addebito diretto SDD**, il valore unitario è quello della ricorrenza periodica successiva;
 - b) qualora l'incasso avvenga con altra modalità (mediante versamento presso l'agenzia), il valore unitario è quello della prima ricorrenza mensile successiva al pagamento, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al 1° giorno lavorativo della settimana seguente.
- **per i versamenti aggiuntivi** il valore delle quote sarà quello della ricorrenza mensile successiva al versamento stesso, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al 1° giorno lavorativo della settimana seguente. Nel caso in cui tale data sia un giorno non lavorativo, il valore attribuito è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

5 COSTI

5.1 Costi gravanti sul premio

Di seguito vengono elencati i costi prelevati dai premi versati

Caricamento per spese di emissione del contratto	50,00 euro
Caricamento per spese di emissione su versamenti successivi e aggiuntivi	2,00 euro per ogni versamento successivo
Caricamento proporzionale ai premi periodici e aggiuntivi	3,00% di ogni premio netto
Costo per Garanzia Beneficiari	per la copertura assicurativa del rischio di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede un costo pari allo 0,40% di ogni premio netto destinato, denominata Garanzia Beneficiari. Tale costo è compreso nel caricamento proporzionale al premio sopra descritto.

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.

Il capitale investito è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.

5.2 Costi prelevati dagli importi liquidati in caso di eventuali riscatti e switch

Il costo di riscatto corrisponde al controvalore delle quote moltiplicato per la percentuale riportata nella seguente tabella in funzione degli anni interi trascorsi dalla decorrenza contrattuale:

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di riscatto
1	5,00%
2	4,00%
3	3,00%
4	2,00%
5 o più	0,00%

Il controvalore di ciascuna quota considerato è quello del **6° giorno lavorativo** successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.

L'Investitore-Contraente ha la possibilità di richiedere, per ogni anno assicurativo, più di uno switch; **il primo di ogni anno assicurativo è gratuito**, mentre **per quelli successivi il costo è di 15,00 euro**. Tale importo verrà detratto dall'importo ottenuto moltiplicando il valore quota unitario per il numero delle quote da movimentare; il nuovo ammontare viene suddiviso nelle linee scelte e con la ripartizione stabilita dall'Investitore-Contraente.

Il controvalore di ciascuna quota considerato è quello del **6° giorno lavorativo** successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.

5.3 Costi gravanti sui fondi interni

Le spese a carico delle linee di investimento sono indicate di seguito.

La commissione di gestione è calcolata settimanalmente sul patrimonio di ciascuna linea e prelevata trimestralmente, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:

Linea di investimento	Commissione di gestione Trimestrale	Commissione di gestione Annuale
Linea PIMI ITALIA FREE	0,400%	1,600%
Linea PMI ITALIA FREE BILANCIATA	0,325%	1,300%

5.4 Altri costi

Sono previsti anche i seguenti costi, gravanti totalmente o in parte sul prodotto:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo.

6 PRESTAZIONI

Alla scadenza contrattuale, Reale Mutua liquida un importo pari a quello ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario (del giorno stesso di scadenza).

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Reale Mutua corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari a quello ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario, rilevato il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di decesso.

In aggiunta, la Società corrisponde la Garanzia Beneficiari, che incrementa il numero di quote attribuite al contratto secondo una percentuale determinata in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso:

- 15,00% se età inferiore a 40 anni;
- 2,50% se età superiore o uguale a 40 anni e inferiore a 60 anni;
- 0,75% se età superiore o uguale a 60 anni e inferiore a 80 anni;

CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

- 0,45% se età uguale o superiore a 80 anni.

L'importo liquidabile relativo alla Garanzia Beneficiari non può comunque superare 100.000,00 euro.

Il valore di quota di ogni singola linea viene determinato entro il 2° giorno lavorativo di ogni settimana ed è pari al patrimonio netto diviso il numero di quote componenti ogni singola linea relativo al giorno lavorativo precedente. Il valore così determinato, attribuito come valore del giorno precedente, rimane costante fino a una nuova attribuzione.

L'Investitore-Contraente assume il rischio di perdite del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote del fondo interno oggetto di investimento sia a scadenza sia in caso di decesso.

7 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

LINEA PIMI ITALIA FREE

1. Aspetti generali

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito "Società"), che viene contraddistinta con il nome "LINEA PMI ITALIA FREE" (di seguito "Fondo").

Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.

Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.

La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell'articolo "Fusione con altri fondi interni".

2. Obiettivi

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio alto.

Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:

40% FTSE MIB (Ticker: FTSEMIB Index)

40% FTSE Italia Mid Cap (Ticker: ITMC Index)

20% Eonia (EONABERA Index)

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:

FTSE MIB: indice che misura la performance delle azioni delle 40 società italiane ed estere quotate maggiormente capitalizzate sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Ciascun titolo viene analizzato per dimensione e liquidità e l'indice fornisce complessivamente una corretta rappresentazione per settori.

L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dopo aver corretto i componenti in base al flottante.

FTSE Italia Mid Cap: l'indice misura la performance delle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono all'indice FTSE MIB. I suoi componenti vengono rivisti, ed eventualmente modificati, con cadenza trimestrale.

Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro.

3. Caratteristiche

Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa assicurativa vigente e dalla Legge n.232 dell'11 dicembre 2016, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi;
- OICR;
- strumenti monetari;
- crediti d'imposta maturati verso l'erario;
- in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

Si precisa che, per quanto riguarda gli OICR, il rispetto dei requisiti della Legge n.232 dell'11 dicembre 2016 è demandato a quanto indicato nella politica di investimento indicata nei rispettivi regolamenti e nella documentazione di offerta.

La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo, aventi le caratteristiche sopraindicate; in tal caso sul fondo non possono

CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la Società non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti.

Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in attività finanziarie denominate in euro.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel Fondo.

La Società si riserva la facoltà di detenere liquidità per una parte residuale delle attività del Fondo, nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto e in funzione della gestione dei contratti.

La valuta di riferimento è l'euro.

La Società utilizza un modello di gestione attiva, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation. L'asset allocation verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.

La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l'attività di gestione.

4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività e passività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che: ■ le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile; ■ i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;

- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana della Società Capogruppo Reale Mutua di Assicurazioni. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

5. Spese

Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:

- commissione di gestione trimestrale pari allo 0,40% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo.

Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.

Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d'investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d'investimento mobiliare stesso, fra le quali:

- spese di pubblicazione del valore della quota;
- spese legali e giudiziali;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
- commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,625% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità;
- eventuali tasse e imposte;
- eventuali commissioni di overperformance.

6. Modifiche regolamentari

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.

7. Rendiconto della gestione

Il rendiconto del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all'esame coincide con l'anno solare. In particolare, sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

8. Fusione con altri fondi interni

In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti o in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.

Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche simili, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente. Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

LINEA PMI ITALIA FREE BILANCIATA

1. Aspetti generali

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito "Società"), che viene contraddistinta con il nome "LINEA PMI ITALIA FREE BILANCIATA" (di seguito "Fondo").

CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso. Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti. La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell'articolo "Fusione con altri fondi interni".

2. Obiettivi

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati in prevalenza nel comparto obbligazionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio -alto. La Società può investire in strumenti appartenenti al comparto azionario nel limite massimo del 30% del patrimonio della linea.

Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:

- 70% Bloomberg Barclays Bond Italian Aggregate Issuers TR (LEI2TREU Index);
- 25% FTSE Italia Mid Cap (Ticker: ITMC Index);
- 5% Eonia (Ticker: EONABERA Index).

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:

Bloomberg Barclays Bond Italian Aggregate Issuers TR: indice rappresentativo del mercato Obbligazionario Governativo e Corporate Italiano;

FTSE Italia Mid Cap: l'indice misura la performance delle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono all'indice FTSE MIB. I suoi componenti vengono rivisti, ed eventualmente modificati, con cadenza trimestrale;

Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro.

3. Caratteristiche

Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa assicurativa vigente e dalla Legge n.232 dell'11 dicembre 2016, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi,
- OICR,
- strumenti monetari,
- crediti d'imposta maturati verso l'erario,
- in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

Si precisa che, per quanto riguarda gli OICR, il rispetto dei requisiti della Legge n.232 dell'11 dicembre 2016 è demandato a quanto indicato nella politica di investimento indicata nei rispettivi regolamenti e nella documentazione di offerta.

La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo, aventi le caratteristiche sopraindicate; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la Società non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti.

Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in attività finanziarie denominate in euro.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel Fondo.

La Società si riserva la facoltà di detenere liquidità per una parte residuale delle attività del Fondo, nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto e in funzione della gestione dei contratti.

La valuta di riferimento è l'euro.

CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

La Società utilizza un modello di gestione attiva, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation. L'asset allocation verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.

La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l'attività di gestione.

4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività e passività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana della Società Capogruppo Reale Mutua di Assicurazioni. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

5. Spese

Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:

- commissione di gestione trimestrale pari allo 0,325% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del fondo.

Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.

CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d'investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d'investimento mobiliare stesso, fra le quali:

- spese di pubblicazione del valore della quota;
- spese legali e giudiziali;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
- commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,0125% ad un massimo di 0,625% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità;
- eventuali tasse e imposte;
- eventuali commissioni di overperformance.

6. Modifiche regolamentari

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.

7. Rendiconto della gestione

Il rendiconto del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all'esame coincide con l'anno solare. In particolare, sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

8. Fusione con altri fondi interni

In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti o in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.

Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche simili, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.

Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

8 RISCATTO

L'Investitore-Contraente, **trascorso 1 anno dalla data di decorrenza**, può richiedere il riscatto totale o parziale delle quote attribuite al contratto.

Nel caso di riscatto parziale deve essere specificato da quale linea di investimento devono essere riscattate le quote; tale operazione non incide sul valore della Garanzia Beneficiari.

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il numero delle quote da riscattare per il loro valore unitario e per la percentuale riportata nella seguente tabella:

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% capitale riscattato
1	95,00%
2	96,00%
3	97,00%
4	98,00%
5 o più	100,00%

Tale percentuale varia a seconda degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza contrattuale.

Il valore unitario di ciascuna quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.

Con la richiesta di riscatto totale decade la copertura per il caso morte e con la riscossione dell'importo si determina l'immediato scioglimento del contratto.

Il riscatto parziale è concesso **per importi non inferiori a 500,00 euro, purché il valore del riscatto totale residuo non sia inferiore a 1.000,00 euro.**

Il riscatto, totale o parziale, potrebbe comportare effetti economici negativi.

Come previsto dalla Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 100 a 114, l'investimento non è soggetto all'imposta sui rendimenti suddetta **qualora sia detenuto per almeno 5 anni.**

9 SWITCH – TRASFERIMENTO DI QUOTE

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di richiedere una diversa ripartizione del proprio investimento attraverso il trasferimento, **parziale o totale**, delle quote da una linea di investimento all'altra.

Il valore unitario attribuito alle quote, sia della linea di origine, sia della linea di destinazione, è quello del 6° giorno lavorativo successivo la data di ricevimento della richiesta di switch.

A seguito dell'operazione verrà rilasciata all'Investitore-Contraente un'appendice contrattuale riportante il numero delle quote nelle linee prima e dopo lo switch.

Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti successivi, verrà consegnata preventivamente all'Investitore-Contraente la relativa informativa tratta dal Set Informativo aggiornato, unitamente al Regolamento dei fondi.

Per i costi relativi all'operazione di switch, si rinvia a quanto detto al precedente articolo 5.2.

10 PRESTITI

Non sono consentiti prestiti.

11 OPZIONI DI CONVERSIONE IN RENDITA

Non previste.

12 INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA

Comunicazioni di revoca, recesso e altre comunicazioni

Le comunicazioni di revoca della Proposta o di recesso dal contratto **devono essere inviate** dall'Investitore-Contraente alla Direzione Welfare di Reale Mutua **a mezzo raccomandata.**

Comunicazioni in corso di contratto

Per l'inoltro delle richieste di riscatto, di variazioni di premio, di variazione della designazione dei Beneficiari caso morte, di comunicazione di decesso dell'Investitore-Contraente, quest'ultimo o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'investitore-Contraente) possono rivolgersi all'agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire **a mezzo raccomandata** alla Direzione Welfare di Reale Mutua e in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.

Comunicazioni di variazione della residenza

Nel caso in cui l'Investitore-Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza in altro Stato potrebbe comportare la perdita, totale o parziale, dell'agevolazione fiscale e potrebbe anche comportare la risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione potrebbe comportare un ulteriore onere in capo all'Investitore-Contraente, se previsto dall'Autorità dello Stato estero della nuova residenza.

Qualora l'Investitore-Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua dovrà eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero.

L'Investitore-Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.

13 INFORMATIVA CONTRATTUALE

Reale Mutua si impegna, su richiesta dell'Investitore-Contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto della gestione dei fondi.

Inoltre, la Società si impegna a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno, un estratto conto annuale della posizione contrattuale, contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'Assicurato nell'anno di riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con l'indicazione della parte connessa al costo della distribuzione.

La Società si impegna, anche, a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente, qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30,00% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10,00%. La comunicazione sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

In caso di trasformazione del contratto, la Società è tenuta a fornire all'Investitore-Contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, la Società consegna all'Investitore-Contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che metta a confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Set Informativo, conservando prova dell'avvenuta consegna.

I rendiconti periodici della gestione dei fondi, i Regolamenti dei fondi interni e tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito www.realemutua.it.

14 CONFLITTI DI INTERESSE

La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un'attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.

In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all'offerta dei prodotti alla clientela sia all'esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.

Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l'adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e nell'ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

15 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, prima di procedere al pagamento, **dovranno essere consegnati** a Reale Mutua **i documenti necessari** a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Per caso specifico, vengono di seguito elencati i **documenti richiesti** per ogni ipotesi di liquidazione.

Riscatto

- Richiesta sottoscritta dall'Investitore-Contraente.
- Modulo di autocertificazione FATCA – CRS compilato e sottoscritto.

Decesso

- Certificato anagrafico di morte dell'Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'Investitore-Contraente;
- atto di notorietà, o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quale risulti:
 - se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
 - chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
- dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);
- nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione;
- nell'ipotesi in cui l'investimento non sia soggetto all'imposta sui rendimenti il Beneficiario, per poter usufruire dell'agevolazione, dovrà produrre un'autocertificazione che attesti di non essere titolare di un altro PIR per conto proprio.

Scadenza

- Modulo di autocertificazione FATCA -CRS compilato e sottoscritto.

Ricordiamo che, per ogni liquidazione, **è necessario disporre**, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:

- documento d'identità valido;
- codice fiscale;
- indirizzo completo.

Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, **è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio**.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, **i diritti nascenti da un contratto assicurativo si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

16 DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dall'Investitore-Contraente devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

17 DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli **tramite comunicazione scritta a Reale Mutua o testamento.**

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi, dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, **i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite comunicazione scritta a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio;**
- dopo che l'Investitore-Contraente e **i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite comunicazione scritta a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).**

In questi casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo richiedono l'**assenso scritto dei Beneficiari.**

Se i Beneficiari sono designati in forma nominativa il Contraente può pronunciarsi sull'invio delle comunicazioni agli stessi.

Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

18 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dall'Investitore-Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'Investitore-Contraente non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

19 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Per la sottoscrizione del contratto l'Investitore-Contraente deve:

- **compilare e firmare il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;**
- **compilare e firmare il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela,** nei casi previsti dalla normativa in vigore;
- **compilare e firmare il modulo di autocertificazione FATCA-CRS;**
- **compilare e firmare la Proposta** fornendo i propri dati anagrafici, quelli dell'Assicurato, designando i Beneficiari, indicando l'ammontare del premio che vuole versare e la ripartizione dello stesso sulle linee di investimento;
- compilare e firmare il modulo SDD se viene scelta questa forma di pagamento;
- **sottoscrivere il contratto;**
- **versare il premio.**

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dall'Investitore-Contraente e da Reale Mutua.

La data di decorrenza del contratto coincide con il 1° giorno lavorativo della settimana successiva alla sottoscrizione del contratto.

CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24:00 del giorno di decorrenza previsto sul contratto stesso.

La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di versamento del primo premio.

20 DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Prima della conclusione del contratto, l'Investitore-Contraente può revocare, **inviando una raccomandata** a Reale Mutua, la Proposta e in tal caso verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.

Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, l'Investitore-Contraente può, **inviando una raccomandata** a Reale Mutua, recedere dal contratto. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio ed ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa all'Investitore-Contraente il premio da questi corrisposto al netto del caricamento per spese di emissione.

21 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'Investitore-Contraente **non ha facoltà di cedere ad altri** il contratto. È facoltà dell'Investitore-Contraente vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, **a seguito di comunicazione scritta** dell'Investitore-Contraente, ne faccia annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

22 REGIME FISCALE

In vigore alla redazione del presente Set informativo.

1.1. Regime fiscale dei premi

Benefici fiscali

La parte di premio nei fondi interni unit linked destinata alla **copertura del rischio morte è detraibile** dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente (art. 15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986).

Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.

Imposta sui premi

Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

1.2. Regime fiscale delle prestazioni

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi in caso di riscatto, decesso o di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sono **soggette a imposta sostitutiva**, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati eventualmente al netto del costo per le coperture di rischio.

Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973).

CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota del fondo interno, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo interno nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata.

A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell'ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.

1.3. imposta di bollo

A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 13, c. 2-ter, D.p.r. 642/1972, i prodotti finanziari, tra cui i prodotti finanziari-assicurativi di ramo III e i prodotti finanziari di capitalizzazione di ramo V, sono assoggettati ad imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille l'anno.

L'imposta di bollo è calcolata al termine di ciascun anno solare, con ragguaglio al periodo rendicontato, sul valore di riscatto del capitale investito nei fondi interni unit linked o della gestione separata, tranne per il periodo di scadenza o di riscatto della polizza dove è calcolata sul valore effettivo di rimborso o di riscatto del capitale investito nei fondi interni unit linked o della gestione separata. L'imposta di bollo, calcolata anno per anno, è dovuta all'atto del rimborso o del riscatto della polizza.

1.4. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

1.5. Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza come indicato al precedente art. 12).

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla **normativa CRS** (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

23 RECLAMI

Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Per questioni inerenti al contratto:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'Ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Per questioni attinenti alla trasparenza informativa:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84.77.1 / 02.72.42.01, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Segnaliamo inoltre che l'Investitore-Contraente prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali indichiamo:

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Commissione di garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Arbitro per le controversie finanziarie

In caso di controversia relativa ad un **contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked** - o, più in generale, di un **contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento** - nonché di un **prodotto di Capitalizzazione** venduto

CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

direttamente dall'Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie istituito da Consob.

Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia.

Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore contraente. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all'Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.consob.it.

La informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

24 FORO COMPETENTE

Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Investitore-Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).

Data dell'ultimo aggiornamento: 01/01/2019

ANNO ASSICURATIVO

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e l'Investitore-Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

ASSICURATO

Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENCHMARK

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica, designata dall'Investitore-Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi di un evento assicurato dal contratto. Esso è determinato in base alle garanzie assicurative previste dal contratto, al controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked e/o al valore del capitale rivalutato nella gestione separata.

CAPITALE INIZIALE

Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.

CAPITALE INVESTITO

Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti il quale viene effettivamente investito dall'Impresa di assicurazione nella gestione separata e/o in fondi interni unit linked.

CAPITALE MATURATO

Capitale corrispondente al controvalore del capitale investito nei fondi interni unit linked e/o al capitale rivalutato nella gestione separata.

CAPITALE NOMINALE

Premio versato al netto delle coperture assicurative e del caricamento per spese di emissione.

CAPITALE PROTETTO

Importo specifico di quei prodotti che adottano particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o parte di esso; non è prevista una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla società.

CARICAMENTI

Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.

CATEGORIA

Classe in cui viene collocato un fondo d'investimento a cui è collegato un contratto. La categoria viene definita sulla base di fattori di rischio come la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).

CLASSE

Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

COMBINAZIONE LIBERA

Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall'Investitore-Contraente.

COMMISSIONE DI GESTIONE

Percentuale del rendimento lordo del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

COMMISSIONE DI INCENTIVO (O DI PERFORMANCE)

Commissione riconosciuta al gestore del fondo interno/OICR per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo/OICR in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/OICR e quello del benchmark.

COMPOSIZIONE DEL FONDO O DELLA GESTIONE SEPARATA

Insieme degli strumenti finanziari, contraddistinti ad esempio in base alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento, in cui è investito il patrimonio del fondo o della gestione separata.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONDIZIONI SPECIALI

Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni contrattuali.

CONFLITTI DI INTERESSE

Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello dell'Investitore-Contrante.

CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto gestione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso, l'invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.

CONTRATTO UNIT LINKED

Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in fondi interni (costituiti dalla società di assicurazione) o esterni (costituiti da altri istituti finanziari).

COPERTURA

Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

CRS – COMMON REPORTING STANDARD

Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all'estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

DATA DI DECORRENZA

Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitore-Contranti ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

DIFFERIMENTO

Rinvio della liquidazione di una prestazione alla fine di un determinato periodo di tempo.

DIP AGGIUNTIVO IBIP

Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.

DURATION

Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna

GLOSSARIO

data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

ESTRATTO CONTO ANNUALE

Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto e gli eventuali riscatti parziali eseguiti.

Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all'obbligazione strutturata.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Normativa Statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.

FONDO ARMONIZZATO

Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria a una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO (O FONDO APERTO MOBILIARE)

Fondo d'investimento costituito da società di gestione del risparmio, che gestisce patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consente in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale.

FORO COMPETENTE

Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

GARANZIA PRINCIPALE

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s'impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.

GESTIONE A BENCHMARK DI TIPO ATTIVO

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo interno è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra "contenuto", "significativo", e "rilevante".

GESTIONE A BENCHMARK DI TIPO PASSIVO

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

GIORNO LAVORATIVO

Giorno di attività lavorativa per Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino – Via Corte d'Appello 11.

GRADO DI RISCHIO

Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.

INVESTITORE-CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

KID

Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.

LETTERA DI CONFERMA INVESTIMENTO

Lettera con cui la società comunica all'Investitore-Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

LINEA DI INVESTIMENTO

Fondo che la società mette a disposizione dell'Investitore-Contraente per investire il premio o parte di esso.

LIQUIDAZIONE

Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento relativo alla prestazione stessa.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

OPZIONE

Clausola del contratto assicurativo secondo cui l'investitore-Contraente può apportare modifiche alla prestazione, ad esempio può chiedere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.

ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO

Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

OVERPERFORMANCE

Soglia di rendimento di un fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere costi aggiuntivi.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

PERIODO DI COLLOCAMENTO

Periodo durante il quale è possibile aderire al contratto.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto assicurativo.

PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.

PREMIO NETTO

Importo corrisposto dall'Investitore-Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.

PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Importo che l'Investitore-Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.

PREMIO PURO O INVESTITO

Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.

PREMIO UNICO

Importo che l'Investitore-Contrahente corrisponde in soluzione unica alla società generalmente al momento della conclusione del contratto.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PRESTAZIONE ASSICURATA

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

PROFILO DI RISCHIO

Indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile a seconda della composizione del fondo a cui il contratto è collegato e di eventuali garanzie finanziarie.

PROPOSTA (modulo)

Documento o modulo sottoscritto dall'Investitore-Contrahente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set Informativo.

QUIETANZA

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società tramite RID bancario, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.

QUOTA

Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso.

RATING/MERITO DI CREDITO

Indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente da apposite agenzie internazionali come ad esempio Moody's, Standard&Poor's, Fitch.

SCALE DI RATING PER TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE

		Standard & Poor's
		Investment Grade
AAA		Capacità di rimborso del debito molto alta
AA	AA+	Capacità di rimborso del debito molto alta, di poco inferiore a AAA
	AA	
	AA-	
A	A+	Elevata capacità di rimborso del debito ma influenzabile da eventuali cambiamenti della situazione economica e finanziaria
	A	
	A-	
BBB	BBB+	Adeguate capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli
	BBB	
	BBB-	
		Speculative grade
BB	BB+	Nel breve periodo non esiste pericolo di capacità di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario
	BB	
	BB-	
B	B+	Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso
	B	
	B-	
CCC, CC e C		CC indica un alto grado di speculazione; C riservato ai titoli per cui non sono stati pagati interessi
DDD, DD e D		D per i titoli in stato di insolvenza (S&P)

GLOSSARIO

I segni + e – possono essere aggiunti ai rating compresi tra AA e B, per indicare la posizione relativa del titolo all'interno della classe di rating		
		Moody's
		Investment Grade
Aaa		Bassissimo grado di rischio dell'investimento
Aaa	Aa1	Bassissimo grado di rischio dell'investimento ma con garanzie per il pagamento degli interessi inferiore a quella della classe superiore
	Aa2	
	Aa3	
A	A1	Adeguati elementi di garanzia per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza, che però possono deteriorarsi nel futuro
	A2	
	A3	
Baa	Baa1	Adeguate possibilità di pagamento degli interessi del rimborso del capitale, tuttavia influenzabile nei fattori esogeni
	Baa2	
	Baa3	
		Speculative grade
Ba	Ba1	Titoli con caratteristiche leggermente speculative. Il servizio di debito sembra essere assicurato solo se le condizioni congiunturali rimangono stabili o migliorano
	Ba2	
	Ba3	
B	B1	Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento quota interesse e quota capitale
	B2	
	B3	
Caa	Caa1	Possibili condizioni di insolvenza
	Caa2	
	Caa3	
Ca e C		Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso del la quota capitale
Ai rating compresi tra Aa e Caa è aggiunto un numero (1,2 o 3) per indicare il posizionamento, rispettivamente, superiore, mediano e inferiore rispetto alla categoria di appartenenza		

REINVESTIMENTO

Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.

RENDIMENTO

Risultato finanziario a una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

RIATTIVAZIONE

Facoltà dell'Investitore-Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni contrattuali, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)

Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.

RISCATTO

Diritto dell'Investitore-Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

RISCATTO PARZIALE

Diritto dell'Investitore-Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.

RISCHIO DEMOGRAFICO

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.

RISCHIO DI BASE

Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.

RISCHIO DI CAMBIO

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per l'Investitore-Contrahente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

RISCHIO DI CREDITO (O DI CONTROPARTE)

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

RISCHIO DI INTERESSE

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

RISCHIO DI MERCATO (O SPECIFICO)

Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.

RISCHIO DI PERFORMANCE

Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.

RISCHIO DI PREZZO (GENERICO O SISTEMATICO)

Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.

RISCHIO FINANZIARIO

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SDD (SEPA DIRECT DEBIT)

Strumento di incasso pre-autorizzato – in sostituzione del sistema di addebito RID – che presuppone un mandato di addebito rilasciato dal debitore a favore del suo creditore. L'addebito diretto SEPA consente anche incassi transfrontalieri nell'«area unica dei pagamenti in Euro», denominata SEPA.

SET INFORMATIVO

Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:

- KID;
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

SGR (SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO)

GLOSSARIO

Società di diritto italiano autorizzate alle quali è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

SICAV

Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale l'Investitore-Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di prestazioni in denaro, all'effettuazione di una ritenuta relativa alle imposte previste, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

STRUMENTO DERIVATO

Strumento finanziario il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usato generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.

SWITCH

Operazione con la quale l'Investitore-Contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo.

TASSO DI PREMIO

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.

TASSO MINIMO GARANTITO

Rendimento finanziario che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni iniziali (tasso tecnico), riconosciuto anno per anno, conteggiato alla scadenza o in caso di decesso.

TASSO TECNICO

Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.

TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO/OICR/LINEA/COMBINAZIONE LIBERA

La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

TRASFORMAZIONE

Operazione che richiede l'espressa adesione dell'Investitore-Contrahente e che comporta la modifica di alcuni elementi del contratto di assicurazione, quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio. Si realizza attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza.

VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (C.D. NAV)

Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

VALORE DELLA QUOTA/AZIONE (C.D. UNAV)

Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

VALORE DI MERCATO

Valore di riferimento per la compravendita sul mercato di uno strumento finanziario.

VALORE UNITARIO DELLA QUOTA

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

VOLATILITÀ

Grado di variabilità di una determinata grandezza (prezzo, tasso, indice ecc..) di uno strumento finanziario in un dato periodo di tempo.



MODULO DI PROPOSTA

REALE PMI ITALIA

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit-Linked a premi unici ricorrenti limitati – Tar. 498A

Proposta N:	Agenzia di _____	Cod: Sub. Ag. N:
	Cod. Intermediario Allegato 4: _____	Cod. Intermediario 3: _____

DATI ANAGRAFICI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE / ASSICURATO

AVVERTENZA: La sottoscrizione del presente prodotto è consentita unicamente a singole persone fisiche residenti fiscalmente in Italia. Non è consentita la cointestazione.

Cognome e Nome _____ Sesso _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Residenza

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

Domicilio (se diverso dalla Residenza)

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

Attività economica _____

Recapiti telefonici _____

Indirizzo e-mail _____

Tipologia del documento di identificazione

_____	_____	____/____/____	_____	____/____/____
tipo documento	numero di documento	rilasciato il	luogo di rilascio	data scadenza

BENEFICIARI (si raccomanda di privilegiare la designazione nominativa)

In caso di mancata designazione nominativa, l'Impresa potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario. Si ricorda inoltre che ogni modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata all'Impresa.

In caso di morte dell'Assicurato l'importo liquidabile sarà pagato a:

1. Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____ % di beneficio _____

E-mail _____ Codice fiscale/P. IVA _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

**SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI
AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO**

☐

2. Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____ % di beneficio _____

E-mail _____ Codice fiscale/P. IVA _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

**SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI
AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO**

☐

3. Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____ % di beneficio _____

E-mail _____ Codice fiscale/P. IVA _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

**SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI
AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO**

☐

4. Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____ % di beneficio _____

E-mail _____ Codice fiscale/P. IVA _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

**SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI
AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO**

☐

5. Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____ % di beneficio _____

E-mail _____ Codice fiscale/P. IVA _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

**SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI
AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO**

☐

Beneficiario NON nominativo caso morte _____

Beneficiario caso vita alla scadenza:

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____

% di beneficio _____ E-mail _____

Codice fiscale/P. IVA _____

Indirizzo _____ Località _____

Cap _____ Prov _____

SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI
AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO ☐

Beneficiario NON nominativo caso vita _____

Qualora il Contraente lo desideri, compilando il campo sottostante è possibile indicare un Referente Terzo diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia farà riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____

Data di nascita ____/____/____ E-mail _____

Codice fiscale/P. IVA _____

Indirizzo _____ Località _____

Cap _____ Prov _____

fac-simile

LINEE DI INVESTIMENTO

Tariffa 498A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8204VIT_PRO_01/2019)

REALE PMI ITALIA

Tariffa 498A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8204VIT_PRO_01/2019)

Pagina 4 di 9

Tariffa 498A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8204VIT_PRO_01/2019)

REALE PMI ITALIA

- Tariffa 498A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8204VIT_PRO_01/2019)

Tariffa 498A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8204VIT_PRO_01/2019)

REALE PMI ITALIA

Tariffa 498A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8204VIT_PRO_01/2019)

REALE PMI ITALIA

Tariffa 498A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8204VIT_PRO_01/2019)

REALE PMI ITALIA

Tariffa 498A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8204VIT_PRO_01/2019)

REALE PMI ITALIA

Tariffa 498A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8204VIT_PRO_01/2019)

Tariffa 498A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8204VIT_PRO_01/2019)

REALE PMI ITALIA

Tariffa 498A – MODULO DI PROPOSTA (mod. 8204VIT_PRO_01/2019)

REALE PMI ITALIA

L'Investitore-Contraente dichiara:

- di aver ricevuto il Set Informativo (Mod. 8204 VIT) composto da: KID, DIP Aggiuntivo IBIP, Condizioni di Assicurazione comprensive dei Regolamenti dei Fondi interni Unit Linked, Glossario, modulo della presente Proposta;
- avere sottoscritto le informazioni fornite nel Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
- di essere **fiscalmente residente in Italia** e di essere consapevole dell'**impossibilità di sottoscrivere il prodotto** in assenza di tale requisito;
- di aver compilato e sottoscritto il modulo di autocertificazione FATCA-CRS per la residenza fiscale
- di aver compilato l'autocertificazione in relazione all'investimento in PIR.

L'INVESTITORE-CONTRAENTE / ASSICURATO

_____, lì _____

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratore

Firma dell'Intermediario: _____

Il pagamento del premio viene effettuato tramite:

- ☐ assegno circolare (1 giorno valuta) o bancario (3 giorni valuta) intestato alla Società e con clausola di non trasferibilità;
- ☐ bollettino di conto corrente postale (addebito immediato);
- ☐ bonifico bancario o postale (1 giorno valuta) CAUSALE: CODICE AGENZIA – REALE PMI ITALIA – COGNOME CONTRAENTE;
- ☐ bancomat o carta di credito (addebito immediato per il bancomat e dalla fine del mese alla metà del mese successivo a seconda della carta di credito);
- ☐ SDD (SEPA Direct Debit) solo per versamenti successivi al primo
- ☐ reinvestimento del mandato di liquidazione n. _____ relativo al contratto n. _____.

ATTENZIONE: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.

Si dà quietanza, salvo buon fine del mezzo di pagamento utilizzato, dell'importo di euro _____

L'Agente, il Procuratore o l'Esattore

_____, lì _____ **Nome e Cognome** _____ **Firma** _____

AUTOCERTIFICAZIONE A CURA DELL'INVESTITORE/CONTRAENTE

L'Investitore-Contraente _____, C.F. _____ come richiesto dall'art. 1 comma 112 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

di non essere titolare di altri Piani Individuali di Risparmio al di fuori di quello per cui viene sottoscritta la presente Proposta.

firma dell'Investitore - Contraente

fac-simile

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n.2016/679

1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua Assicurazioni al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, nonché per assolvere obblighi di legge.

2. Modalità di trattamento dei dati personali - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società stessa eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, nonché con l'iter di archiviazione delle pratiche.

3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta "catena assicurativa". L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale "catena assicurativa", è consultabile nel sito internet della Società www.realemutua.it. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo.

4. Trasferimento dei dati all'estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea e verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea, sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti.

5. Diritti dell'interessato - (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, o per entrare in contatto con il Responsabile della protezione dei dati, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: buongiornoale@realemutua.it.

6. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Via Corte d'Appello, 11 - Torino.

7. Consenso necessario

Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell'informativa. Tale consenso è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto.

Nome e cognome del Contraente (leggibili)

Luogo e data

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n.2016/679

1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua Assicurazioni al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, nonché per assolvere obblighi di legge.

2. Modalità di trattamento dei dati personali - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società stessa eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, nonché con l'iter di archiviazione delle pratiche.

3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta "catena assicurativa". L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale "catena assicurativa", è consultabile nel sito internet della Società www.realemutua.it. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo.

4. Trasferimento dei dati all'estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea e verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea, sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti.

5. Diritti dell'interessato - (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, o per entrare in contatto con il Responsabile della protezione dei dati, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

6. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Via Corte d'Appello, 11 - Torino.

7. Consenso necessario

Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell'informativa. Tale consenso è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto.

Nome e cognome dell'Assicurato (leggibili)
(se diverso dal Contraente)

Luogo e data

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

mod. 8204VIT_ PRO_01/2019



fac-simile

**BUONGIORNO
— REALE —
800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongionnoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 8204 VIT



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.